

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE

- Letto il ricorso per decreto ingiuntivo che precede ed esaminata l'allegata documentazione, ritenuta la propria competenza;
- Considerato che la documentazione prodotta costituisce prova idonea art.634 c.p.c. per l'emissione del richiesto provvedimento, in relazione alle voci retributive che dall'attestato rapporto di lavoro derivano, per legge o per contratto;
- Visti gli artt.633 segg. c.p.c. poiché il credito è certo, liquido ed esigibile;
- Visto trattarsi di credito alimentare, e tenuto conto del lungo tempo già intercorso, sussistere gli estremi per il rilascio di Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
- Visto il comma secondo dell'art.63 D.Lgs. 165/2001, e l'art. 25 bis del D.Lgs. n° 80/1993 come modificato dal D.Lgs. n°59/1998;

INGIUNGE

Che la S.V. Il.Ma Voglia emettere Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in favore della ricorrente e contro: il **MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588)**, nella persona del rappresentante legale pro-tempore in carica per il pagamento della somma lorda complessiva di € 14.304,29 oltre agli interessi ed oltre alle spese, diritti ed onorari di questo procedimento, che liquida in complessivi € ~~_____~~ di cui € 467,50 diritti di procuratore ed € 234,00 per onorari di avvocato ed oltre ad IV A e CAP come per legge, al 12,5% ex art. 15 T.P. e oltre alle spese

successive ulteriori fino al saldo da distrarre in favore della
procuratrice antistataria.

Autorizza la provvisoria esecuzione del presente decreto e fissa per
l'ingiunto il termine di 40 giorni per fare eventuale opposizione.

Frosinone, 2.12.11


IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Roberta Santoni

TRIBUNALE DI FROSINONE
- 5 DIC. 2011
DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
IL CANCELLIERE
Dott.ssa EVA TOMASSI